

**CONTRATTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AGRO-SILVO-FORESTALE  
DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIABILITÀ LOCALE  
DEL COMUNE DI CAPO DI PONTE  
RINNOVO**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì \_\_\_\_\_ del mese di DICEMBRE (XX/01/2025) tra i Signori:

- ✓ Bottanelli Ida, nata a Breno (BS) il 09.05.1976 e residente a Ponte di Legno (BS) in Via Filippo Dubino n° 12, C.F. BTTDIA76E49B149I che interviene nella sua qualità di Sindaca pro-tempore del Comune di Capo di Ponte, Via Stazione n° 15, codice fiscale 81001410174;
- ✓ Nicoli Roberto, nato a Milano (MI) il 28/04/1969 e residente a Sellero (BS) in Via Valeriana n° 12, C.F. NCL RRT 69D28F205P, che interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione (di seguito anche C.F.M.V.A.), con sede in Via Nazionale n° 74 a Paisco-Loveno, codice fiscale e P.iva 01 896 350 988;

si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO E CONSIDERATO**

CHE il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione, riconosciuto dalla Regione Lombardia con delibera n° 28875 del 03.06.1997, gestisce un patrimonio silvo-forestale di complessivi 7.721 ha di cui 4156 boscati per il mantenimento ed il miglioramento del quale assume notevole rilevanza l'impiego di manodopera agricola a tempo determinato previa apposita convenzione con gli Enti;

CHE il C.F.M.V.A. comprende fra i suoi soci anche il Comune di Capo di Ponte che vi ha aderito con deliberazione di Consiglio Comunale n° 41 del 24/11/1995;

CHE con la Legge n° 97 del 31.01.94 – nuove disposizioni per le zone montane – sono state dettate le norme allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione della qualità ambientale e dell'habitat montano;

CHE con la Legge Regionale n° 118 del 22.04.98 – è stata approvata la nuova legge sulla montagna attuativa della Legge quadro n° 97/94;

CHE il C.F.M.V.A. rientra fra le strutture per la gestione delle unità territoriali forestali e boschive di cui all'art. 15 della L.R. 118/98, così come ribadito dalla L.R. 27/04 agli artt. 11 e 17.

CHE in data 23.07.2019, ANAC ha provveduto all'iscrizione del Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione quale società in house dei soci aderenti,

CHE a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 21.03.2023, con contratto Reg. Atti interni n. 1361/2023 del 30.03.2023, si provvedeva ad affidare per mesi 7 (sette), con decorrenza dallo 01.04.2023, all'organismo partecipato Consorzio Forestale e Minerario Valle Allione la gestione del servizio agro-silvo-forestale e manutenzione del territorio e della viabilità locale nel territorio comunale di Capo di Ponte

CHE il suddetto contratto del servizio di gestione agro-forestale e manutenzione del territorio e della viabilità locale nel territorio comunale di Capo di Ponte è stato più volte rinnovato, fino al 31/12/2025;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene quanto segue:

#### Articolo 1

Il Comune di Capo di Ponte intende affidare al Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione (di seguito anche C.F.M.V.A.) l'incarico per effettuare la **GESTIONE AGRO-SILVO-FORESTALE DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLA VIABILITÀ LOCALE**

L'incarico di cui innanzi decorre dal 01 gennaio 2026 fino al 31 marzo 2026.

Esso è regolamentato dalle condizioni di cui ai punti successivi del presente contratto:

#### Articolo 2

Il C.F.M.V.A. si impegna:

##### Punto A

ad assicurare, nell'ambito del proprio organico, idoneo personale specializzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio agro-silvo-pastorale e della viabilità locale come meglio specificata in oggetto:

- manutenzione delle strade comunali e delle opere ad esse annesse compreso la realizzazione di manufatti di piccola entità (panchine, muretti, cordoli, passerelle pedonali);
- messa in sicurezza della viabilità comunale mediante operazioni di pulizia, sgombero da materiali invadenti la sede stradale, taglio e potatura di piante forestali;
- opere di sistemazioni idraulico-forestali compreso la sistemazione e lo svaso di tombotti e briglie a difesa di opere stradali ed edifici;
- attività di difesa e salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale e di manutenzione del verde pubblico;

##### Punto B

ad impiegare per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto operai in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività ed idonee attrezzature e mezzi. Le maestranze dovranno essere formate, dotate di DPI, in possesso della patente B e in possesso delle abilitazioni all'uso di piccoli mezzi d'opera (escavatore).

##### Punto C

a fornire i mezzi meccanici di cui dispone, compatibilmente con le proprie esigenze logistiche;

Punto D

a prevedere, ove richiesto, un piano di sicurezza operativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Punto E

Il servizio verrà svolto con impiego di operaio specializzato per 24 ore settimanali, da svolgersi preferibilmente nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, in modo continuativo per garantire la manutenzione del territorio e della viabilità locale, da svolgersi anche in collaborazione con l'operaio dipendente del Comune, secondo le priorità definite dal Comune stesso.

Articolo 3

Il Comune si impegna:

Punto A

ad affidare in uso i propri automezzi (Fiat Punto, autocarro Mithos, trattore) e quelli in dotazione di proprietà dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica (Fiat Panda 4x4), qualora necessario, per le esigenze di manutenzione del territorio, comprensivo di materiali di consumo.

Punto B

ad erogare per la fornitura dei servizi in oggetto il corrispettivo stabilito in € 2.160,00 al mese, per un totale di € 6.480,00, oltre all'IVA di legge (tot. € 7.905,60) fino al 31/03/2026.

Punto C

Il pagamento per la fornitura del servizio avverrà con cadenza bimestrale a seguito della pubblicazione della Deliberazione della Giunta Comunale e della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 4

Il presente contratto può essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle previsioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento del C.F.M.V.A. per ritardo o mancato pagamento degli operai;
- ritardo pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente;
- inosservanza delle norme previste dal C.C.N.L. per l'impiego della manodopera agricola avventizia e delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute.

Un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Ente, un rappresentante del C.F.M.V.A. ed un terzo con funzione di Presidente nominato di comune accordo, dirimerà le controversie inerenti le presunte inadempienze delle parti.

Articolo 5

Tale contratto, sottoscritto da entrambe le parti, verrà registrato solo in caso d'uso.

Esso sarà vincolante per il C.F.M.V.A. dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, mentre per il Comune è immediatamente vincolante per effetto della delibera di Giunta Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 6

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

La Sindaca  
Ida Bottanelli

Il Presidente  
Nicoli Roberto